



Fondazione di previdenza LPP physioswiss

Segreteria: **VCW Versicherungs-Treuhand AG**
Casella postale
6331 Hünenberg
tel. 041 785 04 40
fax 041 785 04 41
E-mail: physiobvg@vcw.ch

Regolamento

Piani di previdenza: **Minimum**
 Standard 1
 Standard 2
 Standard 3

Versione valida dal 1° gennaio 2009

Indice

	Pagina
A. Introduzione	
Art. 1 - Scopo; basi	6
Art. 2 - Gestione della previdenza a favore del personale	7
B. Disposizioni generali e definizioni	
Art. 3 - Persone assicurate; data dell'ammissione	7
Art. 4 - Età; età di pensionamento ordinaria	10
Art. 5 - Invalidità (incapacità di guadagno)	10
Art. 6 - Salario conteggiabile	11
Art. 7 - Obbligo d'informazione e di notifica	13
Art. 8 - Modalità di pagamento e forma delle prestazioni	14
Art. 9 - Coordinamento con le altre assicurazioni	15
Art. 10 - Cessione; costituzione in pegno e prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione	17
C. Prestazioni di vecchiaia	
Art. 11 - Avere di vecchiaia	19
Art. 12 - Accrediti di vecchiaia	21
Art. 13 - Rendita di vecchiaia	23
Art. 14 - Rendita per figli di pensionati	25
D. Prestazioni di rischio	
Art. 15 - Rendita d'invalidità	25
Art. 16 - Rendita per figli d'invalidi	26
Art. 17 - Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi	27
Art. 18 - Rendita per orfani	29
Art. 19 - Capitale di decesso	30
Art. 20 - Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)	32
E. Finanziamento	
Art. 21 - Contributi; esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità	33
Art. 22 - Partecipazione alle eccedenze dal contratto d'assicurazione con Swiss Life (art. 1 cpv. 3)	34

F. Scioglimento anticipato del rapporto di previdenza	Pagina
Art. 23 - Diritto alla prestazione di libero passaggio	35
Art. 24 - Importo della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi)	37
Art. 25 - Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni	38
Art. 26 - Liquidazione parziale	38
G. Disposizioni finali	
Art. 27 - Entrata in vigore	39
Art. 28 - Modifiche; deroghe	39
Allegato 1 - Complemento all'articolo 13 cpv. 4	
(continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria)	
Cifra 1 - Persone assicurate	40
Cifra 2 - Salario conteggiabile	40
Cifra 3 - Avere di vecchiaia	40
Cifra 4 - Accrediti di vecchiaia	41
Cifra 5 - Rendita di vecchiaia	41
Cifra 6 - Rendita per figli di pensionati	41
Cifra 7 - Perdita di guadagno	42
Cifra 8 - Rendite per i figli in caso di perdita di guadagno	42
Cifra 9 - Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi	42
Cifra 10 - Rendita per orfani	43
Cifra 11 - Capitale di decesso	43
Cifra 12 - Contributi	43
Cifra 13 - Disposizioni particolari	43
Allegato 2 - Tabelle di acquisto (o riscatto)	
Cifra 1 - Piani di previdenza Mini, Standard 1, e Standard 2	44
Cifra 2 - Piano di previdenza Standard 3	45
Allegato 3 - Finanziamento del pensionamento anticipato	
Cifra 1 - Considerazioni generali	46
Cifra 2 - Possibilità di acquisto (o riscatto)	46
Cifra 3 - Finanziamento mediante il conto aggiuntivo	46
Cifra 4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo	48
Cifra 5 - Pensionamento dopo l'età di pensionamento anticipato prevista	48

Allegato 4 - Liquidazione parziale (articolo 26)		Pagina
Cifra 1 - Basi		50
Cifra 2 - Calcolo dell'importo dei fondi liberi e giorno determinante		51
Cifra 3 - Ripartizione fra persone assicurate rimanenti e persone assicurate uscenti		51
Cifra 4 - Trasferimento dei fondi liberi allo scioglimento del contratto d'adesione		52
Cifra 5 - Trasferimento dei fondi liberi in caso di considerevole riduzione del personale o di ristrutturazione dello studio		52
Cifra 6 - Piano di ripartizione; chiave di ripartizione		53
Cifra 7 - Responsabilità		53
Cifra 8 - Informazione delle persone assicurate; opposizioni		53

A. Introduzione

Nota:

Nelle disposizioni riguardanti entrambi i sessi, per facilitare la leggibilità viene utilizzata la forma maschile, sottintendendo sempre anche le destinatarie.

Art. 1 - Scopo; basi

(1)

La **Fondazione di previdenza LPP physioswiss, Sursee** (fondazione) è un'istituzione di previdenza secondo la LPP. Possono aderire alla fondazione – con riserva delle disposizioni regolamentari – per l'attuazione della previdenza professionale dei dipendenti di cui all'art. 3 i seguenti datori di lavoro:

- indipendenti che sono membri dell'Associazione Svizzera di Fisioterapia (associazione) e indipendenti esercitanti una professione fisioterapeutica;
- dipendenti di persone giuridiche e società di persone i cui soci sono membri dell'associazione;
- istituzioni di formazione in campo fisioterapeutico;
- indipendenti che lavorano precipuamente per la fondazione, gli organi e le organizzazioni dell'associazione e delle sue sezioni.

La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale e partecipa al fondo nazionale di garanzia. Essa garantisce il versamento delle prestazioni esigibili ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'adempimento delle disposizioni di questa legge.

(2)

Gli indipendenti di cui al cpv. 1 possono – con riserva delle disposizioni regolamentari – assicurare la propria previdenza professionale presso la fondazione, a titolo personale e facoltativo. Per essi valgono per analogia le disposizioni del presente regolamento riguardanti i datori di lavoro.

(3)

La previdenza a favore del personale si basa su un contratto fra la fondazione e Swiss Life SA, Zurigo.

Le relazioni fra datore di lavoro e fondazione sono ulteriormente regolate tramite un contratto di adesione.

(4)

Il datore di lavoro notifica alla fondazione, la quale li trasmette a Swiss Life, i dati occorrenti per l'attuazione della previdenza a favore del personale. All'occorrenza Swiss Life trasmette tali dati nonché i risultati che derivano dall'elaborazione degli stessi ad altri assicuratori, p.es. ai riassicuratori. In caso di regresso contro terzi responsabili (art. 9 cpv. 3), la fondazione è autorizzata a comunicare i dati necessari per l'attuazione dei suoi diritti a terzi responsabili rispettivamente all'assicuratore della responsabilità civile.

La fondazione e Swiss Life garantiscono il trattamento confidenziale dei dati conformemente alle disposizioni di legge in vigore nella relativa materia.

Art. 2 - Amministrazione della previdenza a favore del personale

(1)

L'amministrazione della previdenza a favore del personale, l'applicazione del presente regolamento e l'informazione delle persone assicurate incombono al consiglio di fondazione. Esso comprende un ugual numero di rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro ed emana un regolamento di gestione.

(2)

La persona assicurata riceve annualmente un certificato di previdenza contenente le sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale. Essa riceve, inoltre, informazioni annuali sull'organizzazione e il finanziamento della fondazione e dati riguardanti il consiglio di fondazione.

Su richiesta, la fondazione consegna alla persona assicurata il conto annuale e il rapporto annuale; essa informa sui proventi da investimenti, sull'andamento dei sinistri, sulle spese amministrative, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

B. Disposizioni generali e definizioni

Art. 3 - Persone assicurate; data dell'ammissione

(1)

Il datore di lavoro può assicurare il proprio personale in diversi modi. A tale scopo può creare due gruppi collettivi e per ciascun gruppo sceglie un piano assicurativo fra l'offerta di piani assicurativi. Uno dei due gruppi collettivi comprende i collaboratori che svolgono funzioni di quadro, l'altro raggruppa i restanti collaboratori.

Il datore di lavoro può assicurarsi in un piano diverso da quello dei suoi collaboratori per attuare la propria previdenza professionale.

Fatte salve le disposizioni regolamentari, stipulando un contratto di adesione presso la fondazione vengono assicurati

- tutti i dipendenti di un datore di lavoro affiliato alla fondazione assoggettati all'AVS;
- i datori di lavoro che hanno aderito alla fondazione con o senza i loro dipendenti per un'assicurazione a titolo personale.

L'ammissione all'assicurazione ha effetto

- per i dipendenti all'inizio del rapporto di lavoro,
 - per i datori di lavoro alla data indicata nella domanda d'ammissione, al più presto il primo giorno del mese in cui la domanda perviene alla segreteria della fondazione,
- tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.

Rimane riservato il cpv. 2.

La persona che al momento della sua ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della sua piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento senza riserva per motivi di salute.

Esclusione del diritto alle prestazioni secondo la LPP

Se, prima o al momento della sua ammissione alla previdenza a favore del personale, una persona non è pienamente abile al lavoro, senza che essa presenti un'incapacità lavorativa ai sensi della LPP, e se la causa di questa incapacità è all'origine del decesso o di un'invalidità sopraggiunti entro i termini previsti dalla LPP, non sussiste nessun diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento. Se al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la persona era assicurata presso un'altra istituzione di previdenza, quest'ultima è tenuta a versare delle prestazioni (art. 18 lett. a e art. 23 lett. a LPP). Rimane riservato il versamento di prestazioni minime previste dalla LPP intese come prestazioni anticipate.

Se una persona è invalida a seguito di un'infermità congenita o è diventata invalida quando era minorenni e quindi al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale presenta un'incapacità lavorativa fra il 20% e il 40% (art. 18 lett. b e c e art. 23 lett. b e c LPP) sono applicate disposizioni particolari.

Ammissione con riserva per motivi di salute

La fondazione o Swiss Life può far dipendere l'assunzione della copertura di prestazioni di previdenza superiori alle prestazioni minime previste dalla LPP dal risultato di un esame medico. A ricezione del referto medico la fondazione o Swiss Life decide in merito all'assunzione della copertura con o senza riserva. La riserva per motivi di salute dura al massimo cinque anni. Nel caso dei datori di lavoro è possibile apporre una riserva per ragioni di salute di tre anni al massimo sulle prestazioni minime secondo la LPP (art. 45 cpv. 1 LPP). Questa riserva non è ammessa se il datore di lavoro da assicurare è stato assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e se si assicura volontariamente entro un anno (art. 45 cpv. 2 LPP). Il consiglio di fondazione può peraltro respingere la domanda di assicurazione di un datore di lavoro.

Le prestazioni acquisite in ambito sovrobbligatorio con le prestazioni di libero passaggio apportate possono essere poste sotto riserva se e nella misura in cui questa sia già esistita, a condizione che la durata massima di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.

All'insorgere di un caso di previdenza la riserva per motivi di salute esplica i seguenti effetti:

Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per motivi di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa che a sua volta porta all'invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso sovraobbligatorie e durante l'intera durata dell'invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie nella misura summenzionata. La riserva per motivi di salute non esplica alcun effetto se un caso di previdenza non è riconducibile ai

problemi di salute riportati nella riserva per motivi di salute o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.

(2)

Non vengono ammesse alla previdenza a favore del personale:

- le persone che hanno raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2);
- le persone il cui salario annuo (art. 6 cpv. 2) non supera il limite imposto dalla LPP per l'ammissione, pari attualmente al 75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS. Questo importo viene ridotto per le persone parzialmente invalide secondo l'Assicurazione federale per l'invalidità (AI). La riduzione ammonta
 - al 25% per un grado d'invalidità del 40% almeno
 - al 50% per un grado d'invalidità del 50% almeno e
 - al 75% per un grado d'invalidità del 60% almeno;
- le persone per le quali si deve considerare il grado di occupazione a tempo parziale (contratto di adesione), se il salario annuo non supera il limite d'ammissione LPP ridotto proporzionalmente al grado d'occupazione. La riduzione del limite d'ammissione ha un limite massimo dell'80%;
- le persone con un contratto di lavoro limitato a tre mesi al massimo. Tuttavia, se il rapporto di lavoro è prolungato senza interruzione oltre i tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avviene a partire dal momento in cui è stata convenuta la proroga. Qualora il rapporto di lavoro, nella specie di più impieghi consecutivi presso il medesimo datore di lavoro, sia durato complessivamente più di tre mesi e non sia mai stato interrotto per più di tre mesi, l'ammissione alla previdenza a favore del personale avverrà all'inizio del quarto mese lavorativo. Se precedentemente al primo impiego è stato concordato che esso duri più di tre mesi, la persona sarà assicurata immediatamente.
- le persone che svolgono un'attività lucrativa accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurate per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- le persone invalide per almeno il 70% ai sensi dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI);
- le persone che non svolgono un'attività lavorativa in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha prevedibilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurate all'estero, qualora richiedano di non aderire alla previdenza a favore del personale.

(3)

Parti di salario versato da altri datori di lavoro non vengono assicurate, ma possono essere assicurate a titolo facoltativo presso l'istituto collettore (ai sensi dell'art. 46 LPP – Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro).

(4)

Se, in seguito a diminuzione del salario annuo non dovuta ad un'interruzione temporanea dell'attività lavorativa, la persona non deve più essere assicurata obbligatoriamente a norma del presente regolamento, l'appartenenza alla previdenza a favore del personale può venire mantenuta al massimo per sei mesi a titolo facoltativo e con l'obbligo di pagare i contributi, a condizione che la persona vi abbia aderito per almeno sei mesi.

Se l'appartenenza alla previdenza a favore del personale viene mantenuta senza che esista obbligo contributivo, il diritto alle prestazioni regolamentari si estingue. Se esiste un avere di vecchiaia, il conto di vecchiaia individuale viene tenuto senza contributi, per sei mesi al massimo, ai sensi dell'art. 11. Entro la scadenza del termine imminente, la persona assicurata notifica se l'avere di vecchiaia dev'essere versato per una polizza di libero passaggio oppure su un conto di libero passaggio. Se essa non ottempera a tale obbligo di notifica, dopo due anni al più tardi la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP (art. 4 cpv. 2 LFLP).

Art. 4 - Età; età di pensionamento ordinaria

(1)

Quale età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 vale la differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita della persona assicurata.

Quale età determinante per il calcolo dei contributi per le prestazioni di rischio vale l'età della persona assicurata, calcolata in anni e mesi interi, senza tenere conto del periodo intercorso tra la data di nascita e il primo giorno del mese susseguente.

(2)

L'età di pensionamento ordinaria è raggiunta il primo giorno del mese susseguente al compimento dell'età di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Rimane salva la facoltà di continuare l'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria (cfr. allegato 1 all'art. 13 cpv. 4).

Le presenti disposizioni sono conformi alla LPP e alle relative ordinanze. In caso di modifica esse vengono adeguate alle nuove prescrizioni.

Art. 5 - Invalidità (incapacità di guadagno)

(1)

Sussiste invalidità se la persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI o se, in base a perizia medica, è oggettivamente constatabile che la persona assicurata è completamente o parzialmente inabile ad esercitare la sua professione o un'altra attività lucrativa conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e alle sue capacità.

(2)

Se la persona assicurata è parzialmente invalida, l'ammontare delle prestazioni d'invalidità viene determinato in funzione del grado d'invalidità.

Un'invalidità parziale

- inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni
- del 25% almeno ma inferiore al 60% in base al grado d'invalidità dà diritto alle prestazioni stabilite per un'invalidità totale
- del 60% almeno ma inferiore al 70% dà diritto al 75% delle prestazioni stabilite per un'invalidità totale
- del 70% e più dà diritto alle prestazioni stabilite per un'invalidità totale.

Se in caso d'invalidità sussiste diritto alle prestazioni secondo la LPP, il grado d'invalidità corrisponde almeno al grado d'invalidità accertato dall'AI.

(3)

Se l'invalidità è stata provocata o maggiorata intenzionalmente, vengono corrisposte soltanto le prestazioni minime previste dalla LPP, che saranno comunque ridotte nella misura in cui l'AI riduce o rifiuta le sue prestazioni. Le disposizioni di questo capoverso trovano applicazione anche in caso di partecipazione attiva da parte della persona assicurata a sommosse, azioni belliche o azioni assimilabili, senza che la Svizzera sia stata attivamente coinvolta.

Art. 6 - Salario conteggiabile

(1)

Il calcolo del salario conteggiabile (cpv. 2 segg.) si basa sul salario annuo.

Dipendenti

È considerato salario annuo il reddito annuo fisso (al netto delle parti di salario percepite occasionalmente o temporaneamente), vigente al 1° gennaio o al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale e determinato secondo le norme dell'AVS.

Le parti variabili del salario, come le provvigioni, i compensi per ore straordinarie ecc., vengono prese in considerazione conformemente a quanto convenuto tra il datore di lavoro e la persona assicurata e devono presentare criteri omogenei per ogni singolo studio.

Le perdite temporanee di salario in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o cause simili non vengono dedotte, a meno che lo richieda la persona assicurata allo scopo di ridurre il salario conteggiabile.

Datori di lavoro

È considerato salario annuo il reddito annuo notificato il 1° gennaio o al momento dell'affiliazione alla previdenza a favore del personale.

Il salario annuo:

- deve superare l'importo definito quale limite per l'ammissione in conformità alla LPP pari al 75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
- e
- non deve superare il reddito determinante per fissare i contributi AVS.

(2)

Per i piani di previdenza si applicano i seguenti salari conteggiabili:

Minimum, Standard 1 e 2: Il salario annuo che non deve superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, dedotto l'importo di coordinamento secondo la LPP.

Standard 3: Il salario annuo, al massimo tuttavia il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP.

Il consiglio di fondazione ha inoltre la facoltà, tenendo conto dell'importo massimo stabilito dalla legge, di modificare la limitazione del salario annuo per i piani di previdenza. Vengono tuttavia garantite le prestazioni in corso sussistenti prima di detta limitazione come pure l'aveve di vecchiaia disponibile, salvo disposizioni di legge di tenore diverso.

(3)

Per le persone parzialmente invalide l'importo di coordinamento secondo la LPP viene adeguato alla parte attiva dell'assicurazione procedendo a rispettiva riduzione.

Se nel contratto di adesione si tiene conto del grado d'occupazione per le persone impiegate a tempo parziale, l'importo di coordinamento secondo la LPP viene ridotto in base al loro grado d'occupazione. La riduzione dell'importo di coordinamento ha un limite massimo di 80%.

In caso di pensionamento parziale, l'importo di coordinamento secondo la LPP viene ridotto in conformità al grado d'occupazione dopo il pensionamento parziale.

(4)

Il salario conteggiabile corrisponde almeno all'importo minimo determinante secondo la LPP, attualmente al 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, per ogni persona assicurata a titolo obbligatorio secondo il presente regolamento.

(5)

Se una persona da assicurare è parzialmente invalida, il suo salario conteggiabile viene stabilito in base al salario annuo corrispondente alla sua capacità di guadagno.

Se una persona già assicurata viene dichiarata parzialmente invalida ai sensi dell'art. 5, l'assicurazione viene suddivisa in una parte passiva corrispondente al diritto alla rendita (rendita parziale in percento delle prestazioni stabilite per l'invalidità totale) e in una parte attiva (= completamento al 100%). Per la parte passiva dell'assicurazione il salario conteggiabile rimane costante. Per la parte attiva il salario conteggiabile, secondo le disposizioni del presente articolo, viene fissato in base al salario annuo corrispondente al grado di capacità di guadagno.

Se una modifica del grado d'invalidità si ripercuote sull'ammontare delle prestazioni d'invalidità, l'assicurazione viene suddivisa di nuovo. Una riduzione del grado d'invalidità non incide tuttavia sulla suddivisione dell'assicurazione, se questo aumenta entro i 12 mesi successivi.

(6)

In caso di cambiamenti a livello di salario conteggiabile, le prestazioni assicurate e i contributi vengono di regola adeguati al 1° gennaio che coincide con il cambiamento o che lo segue. Se un adeguamento salariale entra in vigore dopo il 1° gennaio, le prestazioni assicurate e i contributi - in deroga al principio - possono già essere adeguati per il momento in cui entrano in vigore.

Per le persone interamente inabili al lavoro e le persone pienamente invalide non sono tuttavia possibili adeguamenti. Al verificarsi di un evento assicurato, un eventuale adeguamento eseguito ingiustamente è nullo.

Per gli aumenti delle prestazioni si applicano per analogia le disposizioni relative a un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva per ragioni di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

Art. 7 - Obbligo d'informazione e di notifica

(1)

Le persone assicurate o i loro superstiti sono tenuti a fornire in ogni momento informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:

- il matrimonio, il passaggio a nuove nozze o l'unione domestica registrata secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata) di una persona assicurata,
- l'inizio di una convivenza senza che l'unione domestica venga registrata ai sensi dell'art. 17 cpv. 5,
- i redditi che modificano l'obbligo della fondazione di versare le prestazioni (art. 9 cpv. 2),
- le variazioni del grado d'invalidità o l'acquisto della capacità di guadagno da parte di una persona assicurata,
- il decesso di un beneficiario di rendite,
- il matrimonio, il passaggio a nuove nozze o la registrazione dell'unione domestica secondo la Legge sull'unione domestica registrata di una persona che beneficia di una rendita per vedove o per vedovi o di una rendita per conviventi,
- l'inizio o la ripresa di una convivenza senza registrare l'unione domestica ai sensi dell'art. 17 cpv. 5 di una persona che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o di una rendita per conviventi,
- la conclusione della formazione professionale o scolastica o l'acquisto della capacità di guadagno da parte di un figlio per il quale viene corrisposta una rendita,
- decisioni da parte di istituti delle assicurazioni sociali rilevanti per la previdenza a favore del personale,
- decisioni mediche rilevanti per la previdenza a favore del personale.

(2)

La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inadempimento dei suddetti obblighi. Essa si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.

Se la persona assicurata è beneficiaria di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e se per il medesimo lasso di tempo ha percepito prestazioni d'invalidità, la fondazione può richiedere direttamente presso l'assicurazione contro la disoccupazione il rimborso delle prestazioni versate in eccesso fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla LPP.

(3)

Il datore di lavoro è tenuto a notificare alla fondazione

- l'entrata in servizio di un dipendente al più tardi 10 giorni dopo l'inizio dell'attività, l'uscita dal servizio al più tardi 30 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro,
- l'esclusione di un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia qualora il periodo d'attesa superi i 12 mesi va notificata immediatamente.

Art. 8 - Modalità di pagamento e forma delle prestazioni esigibili

(1)

Su incarico della fondazione, Swiss Life versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure negli Stati UE o AELS o, in sua mancanza, alla sede della fondazione.

(2)

Le rendite annuali esigibili a norma del presente regolamento vengono versate in tranches trimestrali anticipate il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio e il 1 ottobre. Rimangono riservati i cpv. 3 e 4.

La prima tranche della rendita viene calcolata in funzione del periodo che intercorre tra il giorno in cui sorge il diritto alla rendita e il successivo giorno di pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendita percepite per il periodo posteriore alla cessazione del diritto alla prestazione fino al successivo giorno di pagamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

(3)

Viene assegnata una liquidazione in capitale in luogo della rendita di vecchiaia annuale o della rendita d'invalidità intera, della rendita per vedove o per vedovi o della rendita per conviventi, o di una rendita per orfani/per i figli, qualora all'inizio del suo versamento detta rendita fosse inferiore rispettivamente al 10, al 6 e al 2 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS.

Se la rendita d'invalidità intera supera l'importo sopraindicato, la rendita per figli d'invalidi è assegnata sotto forma di rendita a prescindere dal suo ammontare.

(4)

Con riserva della seguente disposizione, la persona avente diritto può chiedere una liquidazione in capitale in luogo del versamento della rendita. Occorre tenere conto delle disposizioni seguenti:

- art. 13 cpv. 5 relativo alla rendita di vecchiaia e
- art. 17 cpv. 4 relativo alla rendita per vedove o per vedovi o alla rendita per conviventi.

Il consiglio di fondazione conferma alla persona avente diritto l'accettazione della richiesta.

Art. 9 - Coordinamento con le altre assicurazioni

(1)

Dipendenti

In caso di un evento assicurato contemplato dalla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o dalla Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)

- la **rendita d'invalidità** e le **rendite per figli d'invalidi** nonché
- la **rendita per vedove** o per **vedovi** (o la liquidazione in capitale) e la **rendita per orfani**

sono coperte solo fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla LPP. Aggiunte ai redditi conteggiabili secondo il cpv. 2 lett. a e, in caso d'invalidità, a un reddito di lavoro o a un reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, non possono tuttavia superare il 90% del guadagno presumibilmente perso.

Se l'assicurazione contro gli infortuni non versa alcuna rendita per vedove o per vedovi, la vedova o il vedovo ha diritto, sino a concorrenza della rendita assicurata secondo la LAINF, a una prestazione ai sensi dell'art. 17, ridotta in funzione della liquidazione in capitale assegnata dall'assicurazione contro gli infortuni.

In caso di evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM, il partner che non vive in unione domestica registrata non ha diritto a prestazioni.

Se una persona ammessa all'opera di previdenza non è assicurata né a titolo obbligatorio né a titolo facoltativo contro gli infortuni secondo la LAINF, per il diritto alle prestazioni regolamentari essa viene considerata come una persona assoggettata alla LAINF.

Datori di lavoro

Con riserva del cpv. 2, le prestazioni regolamentari vengono corrisposte a prescindere dal fatto che si tratti di un evento assicurato contemplato dalla LAINF o dalla LAM.

Disposizioni generali

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare o l'AVS/AI riduce o rifiuta le prestazioni (p.es. se la persona avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave), per il calcolo delle prestazioni secondo il presente regolamento si tiene conto delle prestazioni non decurtate conformemente alla LAINF, alla LAM o all'AVS/AI.

L'esonero dall'obbligo di pagare i contributi in caso d'invalidità viene garantito a prescindere che si tratti o meno di un evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM.

(2)

Le prestazioni secondo il presente regolamento vengono ridotte allorché, aggiunte ad altri redditi conteggiabili e, in caso d'invalidità, a un reddito di lavoro o a un reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, superino il 100% del guadagno presumibilmente perso.

Sono considerati redditi conteggiabili:

- a. le prestazioni dell'AVS/AI, della LAINF, della LAM nonché altre prestazioni di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe
- b. le prestazioni di un'altra assicurazione, per la quale il datore di lavoro ha pagato almeno la metà dei premi. Il diritto alle prestazioni minime risultanti ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito
- c. le prestazioni di terzi responsabili

Le prestazioni di terzi responsabili vengono computate solo nella misura in cui la fondazione non esige che l'avente diritto le ceda i diritti di risarcimento nei confronti di terzi responsabili che gli spettano in seguito al medesimo evento assicurato. Se le prestazioni di terzi responsabili sono computate, la persona assicurata ha diritto almeno alle prestazioni secondo la LPP.

I redditi della vedova, del vedovo o del partner superstite ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 nonché quelli degli orfani sono conteggiati insieme. Le prestazioni in capitale vengono convertite in rendite equivalenti su basi attuariali.

Se una parte dell' avere di vecchiaia è stata prelevata in anticipo per finanziare la proprietà di un'abitazione, le prestazioni conformemente al presente regolamento vengono conteggiate alla stregua di prestazioni atte a determinare un'eventuale riduzione quelle prestazioni che sarebbero risultate senza il prelievo anticipato. Per contro, non vengono prese in considerazione le prestazioni derivanti da un'assicurazione complementare stipulata dalla persona assicurata al fine di coprire completamente o parzialmente la lacuna nella previdenza ai sensi dell'art. 10 cpv. 6.

Le prestazioni e le parti di prestazioni che, in base alle disposizioni del presente articolo, nonché in seguito alla corresponsione dell'intero salario (sezione D) non vengono versate, sono di spettanza della fondazione.

(3)

La fondazione di regola esige che l'avente diritto a prestazioni di decesso o d'invalidità le ceda gli eventuali diritti di risarcimento nei confronti di terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare di tali prestazioni regolamentari.

(4)

Conformemente all'art. 339d del Codice delle obbligazioni, l'indennità di partenza non è dovuta nella misura in cui la fondazione corrisponde prestazioni finanziate direttamente dal datore di lavoro.

Art. 10 - Cessione; costituzione in pegno e prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione

(1)

Con riserva del cpv. 2, i diritti derivanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza.

(2)

In conformità al cpv. 3 e tenendo conto delle altre disposizioni legali ed esecutive la persona assicurata ha la facoltà di **costituire in pegno** il diritto alle prestazioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti o un importo fino a concorrenza della prestazione di libero passaggio, oppure di **prelevare in anticipo** l'aver di vecchiaia o parti di quest'ultimo per

- a. acquistare o costruire un appartamento in condominio o una casa unifamiliare,
- b. acquistare quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni, a una società anonima di locatari o a un organismo di costruzione di utilità pubblica
- c. il rimborso di prestiti ipotecari.

La condizione posta è che l'appartamento in condominio, la casa unifamiliare o l'abitazione cofinanziata (partecipazione) siano destinati all'uso proprio della persona assicurata e che si trovi nel suo luogo di domicilio o di soggiorno abituale.

Se la persona assicurata ha effettuato un versamento supplementare a titolo d'acquisto per migliorare la sua protezione previdenziale, essa può prelevare in anticipo la parte dell'aver di vecchiaia finanziata dal riscatto al più presto tre anni dopo il riscatto stesso.

Se la persona assicurata è completamente invalida, non può esercitare né il diritto alla costituzione in pegno né al prelievo anticipato. Se la capacità di guadagno è parziale, essa può avvalersi dei precitati diritti nella misura corrispondente alla parte attiva dell'assicurazione.

Per le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata, sia la costituzione in pegno che il prelievo anticipato sono ammessi solo con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.

(3)

Per la parte attiva dell'assicurazione, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono consentiti fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria. A tale scopo viene fissato un importo massimo.

Importo massimo fino al compimento dei 50 anni:

Esso corrisponde alla prestazione di libero passaggio (art. 25) acquisita dalla persona assicurata al momento della costituzione in pegno o del prelievo.

Importo massimo dopo il compimento dei 50 anni:

Esso corrisponde alla prestazione di libero passaggio (art. 25) acquisita al compimento dei 50 anni di età oppure alla metà della prestazione di libero passaggio cui la persona assicurata ha diritto al momento della costituzione in pegno o del prelievo anticipato, se quest'ultimo importo fosse superiore.

Per il prelievo anticipato da utilizzare ai sensi del cpv. 2 lett. a) e c) e per ogni rimborso in tranches (cpv. 5) il consiglio federale fissa un **importo minimo** che ammonta attualmente a 20 000 franchi.

Il prelievo anticipato o il ricavato della realizzazione del pegno che grava il diritto alle prestazioni di previdenza o la prestazione di libero passaggio (cpv. 2) è imponibile al momento del suo versamento analogamente a una prestazione in capitale ai sensi dell'art. 83a cpv. 1 LPP.

(4)

Il contratto di pegno può prevedere che l'importo costituito in pegno aumenti ogni anno fino a concorrenza dell'importo massimo ai sensi del cpv. 3, fino a un'eventuale realizzazione del pegno.

Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo prelievo. In tal caso, il nuovo importo massimo prelevabile viene calcolato secondo il cpv. 3. Per le persone di età superiore ai 50 anni, trovano applicazione le seguenti disposizioni aggiuntive. La prestazione di libero passaggio acquisita al raggiungimento dell'età di 50 anni viene aumentata degli eventuali rimborsi effettuati dopo tale età e diminuita di un eventuale importo prelevato dopo tale età. La metà della prestazione di libero passaggio viene determinata in base alla differenza tra l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e l'importo già impiegato a tale momento per la proprietà di un'abitazione.

(5)

La persona assicurata che esercita un'attività lucrativa può rimborsare l'importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un importo unico o in più tranches (cpv. 3) fino a tre anni prima dell'età di pensionamento ordinaria o fino al subentrare di un'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità o il decesso o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

La persona assicurata è tenuta a rimborsare il prelievo anticipato in un importo unico, se aliena la proprietà d'abitazioni oppure concede su quest'ultima diritti economicamente equivalenti a un'alienazione.

In caso di rimborso integrale o parziale del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, la persona assicurata può esigere che le imposte, interessi esclusi, pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno le siano rimborsate. Essa deve rivolgere la sua richiesta per iscritto all'autorità cantonale che le ha riscosse entro tre anni dall'avvenuto rimborso.

(6)

A seguito del prelievo anticipato la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla percentuale dell'intero avere di vecchiaia. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d'invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell'aver di vecchiaia. Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d'invalidità e di decesso, è possibile stipulare un'assicurazione complementare presso Swiss Life. I costi di questa assicurazione vanno interamente a carico della persona assicurata.

In caso di rimborso del prelievo anticipato, l'integrazione di quest'ultimo nella parte obbligatoria e nella parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile avviene in

egual misura e nella stessa proporzione degli importi prelevati dalla parte obbligatoria e dalla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia in caso di prelievo anticipato. In mancanza di rispettive indicazioni il rimborso viene integralmente versato nella parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia. Le prestazioni il cui importo è diminuito a seguito del prelievo anticipato vengono determinate di nuovo secondo il regolamento di previdenza in vigore al momento del rimborso. Secondo l'articolo 12 cpv. 4 la persona assicurata può acquistare, mediante un versamento supplementare a titolo d'acquisto, la differenza tra le prestazioni ristabilite dopo l'intero rimborso degli importi prelevati e le prestazioni cui essa avrebbe avuto diritto se non avesse effettuato un prelievo anticipato.

Queste disposizioni trovano applicazione per analogia in caso di realizzazione del pegno e in caso di rimborso del ricavato della realizzazione del pegno.

C. Prestazioni di vecchiaia

Art. 11 - Avere di vecchiaia

(1)

Mediante la tenuta di un conto di vecchiaia ogni persona assicurata accumula un avere di vecchiaia composto da una parte obbligatoria e da una parte sovraobbligatoria. La parte obbligatoria corrisponde all'avere di vecchiaia secondo gli artt. 15 e 16 LPP. La differenza fra la parte obbligatoria e l'intero avere di vecchiaia viene definita parte sovraobbligatoria.

Al conto di vecchiaia vengono accreditati:

- gli accrediti di vecchiaia (art. 12 cpv. 1),
- le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza; devono essere apportate obbligatoriamente al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale, nella misura in cui vengono impiegate per acquistare degli anni assicurativi (art. 12 cpv. 3),
- la prestazione di libero passaggio che al momento del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è stata trasmessa dall'istituzione di previdenza del coniuge divorziato o dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente nella previdenza a favore del personale in base al presente regolamento,
- i versamenti per rimborsare gli importi prelevati in anticipo per la proprietà di un'abitazione o il ricavato conseguito dalla realizzazione del pegno,
- i versamenti supplementari effettuati a titolo d'acquisto ai sensi dell'art. 12 cpv. 4,
- i versamenti prelevati dalle eccedenze o dal patrimonio libero della fondazione come deliberato dal consiglio di fondazione oppure i versamenti derivanti da stanziamenti volontari del datore di lavoro,
- gli interessi

Al conto di vecchiaia vengono addebitati:

- le prestazioni di libero passaggio che in seguito a divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata devono essere trasmesse all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente,
- il prelievo anticipato destinato alla proprietà d'abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno.

La parte della prestazione di libero passaggio apportata che non può essere utilizzata per il riscatto di anni assicurativi non viene accreditata al conto di vecchiaia; essa viene utilizzata a titolo di versamento per una polizza di libero passaggio oppure, su richiesta della persona assicurata, a titolo di versamento su un conto di libero passaggio.

(2)

Per la remunerazione della parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale. Alla remunerazione della parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia viene applicato il tasso d'interesse di riferimento valevole per le tariffe annuali dell'assicurazione collettiva sulla vita di Swiss Life per le assicurazioni di risparmio.

Gli interessi vengono accreditati sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile e sono calcolati in base all'aver di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno precedente. Il calcolo degli interessi in caso di continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria è disciplinato dall'allegato 1 art. 13 cpv. 4.

(3)

Se una persona viene ammessa alla previdenza a favore del personale nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato per la frazione d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e viene accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile. Questa disposizione viene applicata per analogia ai versamenti supplementari a titolo d'acquisto o ai versamenti effettuati nel corso dell'anno.

Al verificarsi di un evento assicurato o se la persona assicurata lascia la previdenza a favore del personale nel corso dell'anno, gli interessi per l'anno in corso vengono calcolati in base al saldo del conto di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa esigibile la prestazione di libero passaggio.

(4)

L'aver di vecchiaia finale, senza interessi, corrisponde al saldo del conto di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile in corso, maggiorato degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dell'anno successivo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, interessi esclusi.

(5)

L'aver di vecchiaia finale legale senza interessi corrisponde al saldo del conto di vecchiaia secondo la LPP disponibile alla fine dell'anno civile in corso, maggiorato degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, interessi esclusi.

Art. 12 - Accrediti di vecchiaia

(1)

Gli accrediti di vecchiaia sono così stabiliti:

Piani di previdenza Minimum, Standard 1 e 2

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65 *)	18%

*) Donne fino all'età di 64 anni

Piano di previdenza Standard 3

Età	Accrediti di vecchiaia in % del salario conteggiabile
25 - 34	10%
35 - 44	15%
45 - 54	20%
55 - 65 *)	25%

*) Donne fino all'età di 64 anni

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui in caso di continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria è disciplinato dall'allegato 1 art. 13 cpv. 4.

(2)

Gli accrediti di vecchiaia vengono accumulati al più presto a partire dal 1° gennaio susseguente al compimento dei 24 anni.

(3)

Le prestazioni di libero passaggio servono a riscattare anni assicurativi. L'acquisto (o riscatto) equivale al versamento supplementare di accrediti di vecchiaia secondo il cpv. 1, tenuto conto del salario al momento dell'ammissione della persona assicurata alla previdenza a favore del personale.

L'importo massimo dell'acquisto corrisponde alla differenza tra l' avere di vecchiaia massimo possibile e l' avere di vecchiaia effettivamente disponibile al momento dell'acquisto. L' avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all' avere di vecchiaia raggiungibile secondo il piano di previdenza in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l'attuale salario conteggiabile fino al momento dell'acquisto. Il calcolo dell' avere di vecchiaia massimo possibile è riportato nell'allegato 2 Tabelle di acquisto.

(4)

Per migliorare la sua protezione previdenziale la persona assicurata può effettuare un versamento supplementare a titolo d'acquisto facoltativo fino al raggiungimento delle prestazioni regolamentari complete, calcolato analogamente al cpv. 3, sezione 2, nei seguenti casi:

- a. per il riscatto di anni assicurativi mancanti che non hanno potuto essere riscattati con le prestazioni di libero passaggio; dopo un riscatto integrale l'aver di vecchiaia si basa sulla durata assicurativa massima. A seguito del riscatto di anni assicurativi mancanti aumenta la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia;
- b. per il riscatto di uno o più aumenti di salario; dopo un riscatto integrale l'aver di vecchiaia si basa su accrediti di vecchiaia determinati per la durata assicurativa precedente in base al salario determinante al momento del riscatto. Inoltre è possibile riscattare un miglioramento del piano di previdenza per la durata assicurativa precedente. A seguito del riscatto di uno o più aumenti di salario o del miglioramento del piano di previdenza aumenta la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia;
- c. per il riscatto della lacuna nella previdenza che sussiste dopo il rimborso completo di un prelievo anticipato per finanziare la proprietà d'abitazioni; dopo un riscatto integrale la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia corrispondono all'importo che sarebbe risultato senza l'impiego dei capitali per finanziare la proprietà d'abitazioni;
- d. per il riscatto della lacuna nella previdenza dovuta al divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e al trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge risp. dell'ex partner registrato o dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente; dopo un riscatto integrale la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia corrispondono all'importo che sarebbe risultato senza il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio.

Ogni versamento supplementare a titolo d'acquisto è limitato all'importo massimo stabilito dalla legge.

In linea di massima il riscatto è sempre possibile, come precedentemente descritto, con le seguenti eccezioni:

- Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell'aver di vecchiaia per la proprietà d'abitazioni occorre osservare le limitazioni ai sensi dell'art. 79b cpv. 3 LPP (rimborso del prelievo anticipato).
- Esso è possibile per la persona assicurata esercitante un'attività lucrativa al massimo fino all'inizio di un'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso o fino all'insorgere del diritto alle prestazioni di vecchiaia, ma al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Occorre inoltre osservare le limitazioni riguardo al versamento dell'aver di vecchiaia sotto forma di capitale secondo l'art. 13 cpv. 5.
- È possibile solo sulla parte attiva dell'assicurazione se la persona assicurata è parzialmente invalida.
- Per le persone assicurate che al momento del riscatto non erano mai state affiliate a un'istituzione di previdenza si applicano le disposizioni legali aggiuntive secondo la LPP.

Se a seguito dell'acquisto risultano prestazioni di rischio più elevate, a questo aumento si applicano per analogia le disposizioni relative a un possibile esame dello stato di salute e ad una possibile riserva per ragioni di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

Non sussiste alcuna riserva per ragioni di salute se la persona assicurata riscatta la lacuna previdenziale risultante dal divorzio o dallo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata entro un anno dalla data del divorzio o dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Art. 13 - Rendita di vecchiaia

(1)

Con riserva dei cpv. 3 e 4, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2).

(2)

La rendita di vecchiaia annuale risulta dalla conversione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento, al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Rimane salva la facoltà di continuare l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria conformemente all'allegato 1 all'art. 13 cpv. 4.

Costituiscono la base per la conversione della parte obbligatoria l'aliquota di conversione secondo l'art. 14 LPP nonché le disposizioni transitorie per le persone assicurate che raggiungeranno l'età di pensionamento ordinaria prima del 1° gennaio 2014. La parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia viene convertita secondo la tariffa dell'assicurazione collettiva sulla vita in vigore di Swiss Life.

Le aliquote di conversione attualmente applicabili in caso di conversione all'età di pensionamento ordinaria figurano sul certificato di previdenza.

In concomitanza con la precitata conversione vengono inoltre riscattate la rendita per vedove o per vedovi, la rendita per conviventi e la rendita per figli di pensionati che dipendono dalla rendita di vecchiaia.

Se al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dall'aver di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità determinante ai sensi della LPP. Se la rendita di vecchiaia menzionata è inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia risultante a norma del presente regolamento.

(3)

La persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia vitalizia o a una rendita di vecchiaia parziale immediata prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria in caso di cessazione dell'attività lavorativa o di cessazione parziale dell'attività lavorativa a partire dal primo del mese susseguente il compimento dei 58 anni. Se la persona assicurata esce dall'istituzione di previdenza dopo il compimento dei 58 anni continuando a esercitare un'attività lucrativa totale o parziale, per la parte attiva dell'assicurazione essa può optare anche per il versamento della prestazione di libero passaggio in luogo della rendita di vecchiaia.

Se la persona assicurata sceglie il pensionamento parziale e le seguenti condizioni sono soddisfatte, essa può richiedere anticipatamente la parte della rendita di vecchiaia corrispondente al grado di pensionamento. Il grado di pensionamento, che deriva dal

grado d'occupazione, è determinante per le quote dell'avere di vecchiaia obbligatorio e di quello sovraobbligatorio che sono alla base della rendita di vecchiaia parziale.

- Il grado di pensionamento ammonta come minimo al 20% e al massimo all'80%. Nell'ambito del succitato margine, il grado di pensionamento può essere aumentato una tantum al più presto dopo lo scadere di un anno. Non è possibile effettuare una riduzione.
- In caso di pensionamento parziale con liquidazione parziale in capitale secondo l'art. 13 cpv. 5, l'avere di vecchiaia viene suddiviso in base al rapporto richiesto allo scopo di attribuire una liquidazione in capitale e una rendita di vecchiaia parziale.
- Nel corso dell'ultimo anno dal pensionamento completo un pensionamento parziale non è più possibile.
- Nella misura del pensionamento parziale è escluso il diritto alle prestazioni d'invalidità.
- Dopo il pensionamento parziale l'acquisto di anni assicurativi mancanti (art. 12 cpv. 4 lett. a) a d) del regolamento) è unicamente possibile per la parte attiva dell'assicurazione. Restano riservate le disposizioni restrittive secondo l'art. 12 cpv. 4.

In caso di pensionamento completo o parziale, l'ammontare della rendita di vecchiaia viene determinato convertendo l'avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio disponibile risp. conteggiabile in base alle aliquote di conversione valide al momento del pensionamento.

(4)

Se il rapporto di lavoro continua oltre l'età di pensionamento ordinaria, si determina l'avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio e si continua l'assicurazione soggetta al pagamento dei premi conformemente all'allegato 1 a questo cpv.

(5)

Con riserva delle seguenti disposizioni e dell'art. 8 cpv. 4, in luogo della rendita di vecchiaia intera o parziale la persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero avere di vecchiaia disponibile o di parte dello stesso. Una relativa dichiarazione scritta va consegnata al più tardi tre mesi prima del pensionamento. A partire da tale momento essa è irrevocabile. Per le persone sposate o che vivono in unione domestica registrata è richiesta la controfirma da parte del coniuge o del partner registrato, intesa come suo consenso.

In caso di versamento parziale del capitale, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla loro percentuale all'avere di vecchiaia disponibile.

Se la persona assicurata raggiunge la data in cui le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili quale persona invalida ai sensi dell'art. 5, la liquidazione in capitale si limita alla differenza tra l'avere di vecchiaia e i fondi necessari a garanzia delle prestazioni minime LPP.

Per la parte dell'avere di vecchiaia percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.

Se la persona assicurata ha effettuato un versamento supplementare a titolo d'acquisto per migliorare la sua protezione previdenziale, può percepire sotto forma di capitale la parte dell'avere di vecchiaia finanziata tramite il riscatto soltanto se fra il riscatto e la scadenza della prestazione di vecchiaia sono trascorsi almeno tre anni. Questa limitazione non è determinante dopo il riscatto di una lacuna nella previdenza risultante in

seguito al divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e al trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato dell'unione domestica registrata sciolta giudizialmente.

Art. 14 - Rendite per figli di pensionati

(1)

La persona assicurata ha diritto a una rendita per ogni figlio (art. 18 cpv. 2) d'età inferiore ai 18 anni.

Rimane riservato l'art. 13 cpv. 5 (versamento dell'aver di vecchiaia in un unico importo).

La rendita per figli di pensionati è esigibile a partire dalla scadenza della rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13. Il diritto alla rendita si estingue quando il figlio compie l'età succitata, oppure in caso di decesso dello stesso o della persona assicurata.

L'art. 13 cpv. 3 e 4 nonché l'art. 18 cpv. 3, secondo paragrafo, trovano applicazione per analogia.

(2)

La rendita per figli di pensionati annuale ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13. Tuttavia, il suo ammontare deve corrispondere almeno a un'eventuale rendita per figli d'invalidi precedentemente percepita.

D. Prestazioni di rischio

Art. 15 - Rendita d'invalidità

(1)

La persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto a una rendita d'invalidità.

Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Nei piani di previdenza con un periodo d'attesa fino a 12 mesi la rendita è esigibile dopo questo periodo, al più tardi quando sorge il diritto alla rendita dell'Al.

Nei piani di previdenza con periodo d'attesa superiore ai 12 mesi la rendita d'invalidità è esigibile dal momento in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera a norma di legge è esaurito (art. 26 OPP 2); il diritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP sorge al più tardi dopo 24 mesi e quello alle prestazioni sovraobbligatorie al più presto dopo 24 mesi (= periodo d'attesa).

Tuttavia, se la persona invalida percepisce ancora il salario intero o un'entrata equivalente, la rendita d'invalidità diventa esigibile al momento in cui cessano tali entrate.

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano preceduti da un periodo di capacità di guadagno completa durato oltre 12 mesi. La rendita d'invalidità è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata ha già avuto diritto in precedenza a una rendita d'invalidità e a condizione che nel frattempo non sia stata in possesso della piena capacità di guadagno per un periodo durato oltre 12 mesi.

Durante il periodo della riconversione professionale della persona invalida susseguente allo spirare del periodo d'attesa, la rendita d'invalidità e le rendite per figli d'invalidi sono assicurate in misura da coprire, insieme all'indennità giornaliera dell'AI, al massimo il 100% del guadagno presumibilmente perso. Rimane riservato il cpv. 2.

Il periodo d'attesa fino all'inizio del diritto è regolato nel contratto di adesione.

Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.

(2)

La rendita d'invalidità annuale in caso d'invalidità totale ammonta:

Piani di previdenza

Minimum: all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione per una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 1, 2 e 3: al 40% del salario annuo; essa è tuttavia pari almeno all'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione per una rendita di vecchiaia ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Art. 16 - Rendita per figli d'invalidi

(1)

La persona assicurata invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto alla rendita per i figli (art. 18 cpv. 2) d'età inferiore ai 18 anni.

Rimangono riservati l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni della LAINF o della LAM).

La rendita per figli di invalidi è esigibile a partire dalla scadenza della rendita d'invalidità (art. 15). Essa non è più esigibile se il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, se il figlio compie l'età summenzionata o decede. L'art. 18 cpv. 3 si applica per analogia.

(2)

In caso d'invalidità totale, la rendita per figli d'invalidi annuale ammonta per ogni figlio:

Piani di previdenza

Minimum, Standard 1 e 3:	al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.
Standard 2:	all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Art. 17 - Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi

(1)

Le disposizioni del presente articolo sui diritti dei coniugi superstiti e degli ex coniugi si applicano per analogia al partner registrato superstite, risp. all'ex partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta giudizialmente.

I diritti dei partner superstiti di un'unione domestica non registrata si basano sul cpv. 5.

(2)

Diritto del coniuge

In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per vedove o per vedovi

Rimangono riservati l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM) e l'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia).

Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge della persona assicurata dopo il decesso della stessa è equiparato alla vedova o al vedovo se

- il matrimonio è durato almeno dieci anni e
- in virtù della sentenza di divorzio, l'ex coniuge beneficia di una rendita o di una liquidazione in capitale in luogo di una rendita vitalizia.

Tuttavia, l'ex coniuge ha diritto alle prestazioni solo nella misura in cui le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio superino le prestazioni di altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS e dell'AI, al massimo però al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale legale senza interessi (art. 11 cpv. 5) applicando l'aliquota di conversione legale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Disposizioni comuni

La rendita per vedove o per vedovi è vitalizia ed è esigibile a partire dal decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il pagamento dell'intero salario. Rimane riservato l'art. 8 cpv. 2.

Se la vedova o il vedovo si risposa prima del compimento dei 45 anni o fa registrare un'unione domestica, il diritto alla rendita si estingue e viene versata una liquidazione in capitale pari a tre rendite annuali. Il coniuge vedovo può rinunciarvi e chiedere per iscritto che il diritto alla rendita rinasca in caso di scioglimento del nuovo matrimonio o

dell'unione domestica registrata. Tale richiesta è irrevocabile e vale anche per eventuali matrimoni successivi o unioni domestiche registrate.

Se l'ex coniuge si risposa o fa registrare un'unione domestica, il diritto alla rendita si estingue definitivamente e non viene corrisposta alcuna liquidazione in capitale né sussiste il diritto di riattivare la rendita in caso di scioglimento giudiziale del nuovo matrimonio o dell'unione domestica registrata.

(3)

In caso di decesso della persona assicurata **prima** dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta

Piani di previdenza

Minimum e Standard 1: al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 2 e 3: al 24% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 60% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

In caso di decesso della persona assicurata **dopo** l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita annuale per vedove o per vedovi ammonta al 60% dell'ultima rendita di vecchiaia versata.

Se il coniuge o l'ex coniuge è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita viene ridotta dell'1% del suo importo totale per ogni anno o frazione d'anno che supera tale differenza d'età del coniuge o dell'ex coniuge.

Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dei 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita nella seguente misura:

- all'80% in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età
- al 60 % in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età
- al 40% in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età
- al 20% in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età
- allo 0% in caso di matrimonio dopo l'età di 69 anni

Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto l'età di 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.

Il diritto alla prestazione minima risultante ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito.

(4)

Con riserva dell'art. 8 cpv. 4, è possibile percepire una liquidazione in capitale in luogo della rendita intera o di una rendita parziale.

La liquidazione in capitale a favore della vedova o del vedovo che al decesso della persona assicurata ha compiuto i 45 anni corrisponde alla riserva matematica risultante considerando l'età della vedova o del vedovo per la parte della rendita esigibile sotto forma di capitale.

Se a tale momento la vedova o il vedovo non ha ancora raggiunto l'età di 45 anni, la riserva matematica calcolata secondo i principi anzidetti viene ridotta del 3% per ogni anno intero o frazione d'anno che manca fino al raggiungimento dei 45 anni. La liquidazione in capitale ammonta tuttavia come minimo al quadruplo della parte della rendita percepita sotto forma di capitale.

La richiesta di liquidazione in capitale deve essere presentata per iscritto prima che inizi il primo pagamento della rendita.

Per la parte della rendita percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti previsti dal regolamento, ad eccezione di quello a rendite per orfani.

(5)

Il partner superstite (dello stesso o dell'altro sesso) di una persona assicurata non sposata e che non vive in unione domestica registrata dopo il decesso di quest'ultima viene equiparato alla vedova o al vedovo e disposizioni relative alla rendita per vedove o per vedovi e ai coniugi valgono per analogia alle seguenti condizioni:

- non percepisce né una rendita per vedove o per vedovi né una rendita per conviventi da un'istituzione di previdenza del 2° pilastro
- non è sposato e non vive in unione domestica registrata
- non è imparentato con la persona assicurata e non vi è tra loro affinità in linea discendente (art. 95 cpv. 1 e 2 CC)
- con la persona assicurata
 - ha convissuto almeno 5 anni consecutivi prima del decesso con la persona assicurata nella medesima economia domestica oppure
 - al momento del decesso conviveva con la persona assicurata nella medesima economia domestica e deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni che conformemente al presente regolamento hanno diritto a rendite per orfani

Non trovano applicazione le disposizioni relative ai diritti degli ex coniugi e non sussiste alcun diritto alle prestazioni minime secondo la LPP. I diritti nel caso di un evento assicurato secondo la LAINF o la LAM si basano sull'art. 9 del regolamento.

Art. 18 - Rendita per orfani

(1)

Hanno diritto alla rendita per orfani i figli di cui al cpv. 2 di una persona assicurata deceduta prima o dopo l'inizio del versamento nella seguente misura:

Con riserva dell'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni ai sensi della LAINF o della LAM) e dell'art. 13 cpv. 5 (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia).

(2)

Vengono considerati quali figli della persona assicurata

- i figli della persona assicurata ai sensi dell'art. 252 CC
- i figli elettivi e i figliastri al cui sostentamento la persona assicurata provvede interamente o in misura preponderante.

(3)

Con riserva dell'art. 8 cpv. 2 e delle seguenti disposizioni, la rendita per orfani è esigibile dal decesso della persona assicurata – al più presto tuttavia dal momento in cui cessa il pagamento dell'intero salario – fino al compimento dell'età di 18 anni del figlio.

La rendita per orfani viene versata anche dopo il compimento dei 18 anni

- ai figli che seguono una formazione professionale o scolastica, al più tardi fino al compimento dell'età di 25 anni;
- ai figli invalidi la cui invalidità è sopraggiunta prima del compimento dei 25 anni e che non hanno diritto a una rendita d'invalidità secondo la LPP, la LAINF o la LAM. L'importo della rendita viene calcolato in funzione del grado d'invalidità e versato fino all'acquisto della capacità di guadagno.

Il diritto alla prestazione minima risultante ai sensi delle disposizioni della LPP rimane in ogni caso garantito.

(4)

La rendita annuale per ogni orfano ammonta:

Piani di previdenza

Minimum e Standard 1: al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Standard 2 e 3: all'8% del salario conteggiabile; essa è tuttavia pari almeno al 20% dell'importo che si ottiene mediante la conversione dell'aveve di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4) applicando le aliquote di conversione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

La rendita per orfani dopo l'età di pensionamento ordinaria corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia.

Art. 19 - Capitale di decesso

(1)

Il capitale di decesso è esigibile allorché la persona assicurata decede prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia.

Rimane riservata l'utilizzazione del capitale di decesso per il finanziamento della rendita per vedove o per vedovi o della rendita per conviventi.

(2)

Beneficio dell'assicurazione in generale

Indipendentemente dal diritto successorio e con riserva di disposizioni restrittive di legge, i superstiti della persona assicurata defunta hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine e nella misura seguenti:

- I. a) il coniuge o il partner registrato, in sua mancanza:
 - b) i figli che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, in loro mancanza:
 - c) il partner che non vive in unione domestica registrata (dello stesso o dell'altro sesso) di una persona assicurata non sposata,
 - che ha convissuto con la persona assicurata nella medesima economia domestica per cinque anni consecutivi prima del decessooppure
 - deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune,in sua mancanza:
 - d) le persone assistite in misura preponderante dalla persona assicurata al 100% del capitale di decesso.

In mancanza di persone beneficiarie rientranti in questa categoria di beneficiari I:

- II. a) i figli che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, in loro mancanza:
 - b) i genitori, in loro mancanza:
 - c) i fratelli e le sorelleal 100% del capitale di decesso.

In mancanza di persone beneficiarie rientranti in questa categoria di beneficiari II:

- III. gli altri eredi legittimi (salvo gli enti pubblici) al 50% del capitale di decesso, tuttavia almeno alla parte di detto capitale che corrisponde alle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata nonché ai contributi corrisposti nel corso del periodo di contribuzione e ai versamenti supplementari a titolo d'acquisto, entrambi senza interessi.

La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali.

(3)

Beneficio dell'assicurazione speciale

In una dichiarazione scritta nei confronti della fondazione la persona assicurata può

- modificare l'ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
- determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

(4)

Se la persona assicurata non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla modifica dell'ordine dei beneficiari o alla ripartizione del capitale di decesso o se la dichiarazione non tiene conto delle disposizioni secondo il cpv. 3, subentra l'ordinamento dei beneficiari in generale secondo il cpv. 2.

(5)

Le frazioni non versate del capitale di decesso rimangono acquisite dalla fondazione.

(6)

Il capitale di decesso corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso.

Art. 20 - Adeguamento all'evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)

(1)

Le rendite per i superstiti e quelle d'invalidità, esigibili anche secondo le disposizioni della LPP, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale. Il primo adeguamento delle rendite minime secondo la LPP avviene dopo tre anni di decorrenza, al 1° gennaio del successivo anno civile. In seguito, esso avviene periodicamente fino al compimento di 64 anni per le donne aventi diritto e di 65 anni per gli uomini aventi diritto.

(2)

Le rendite di vecchiaia e le altre rendite o parti di rendite in corso che non devono essere adeguate secondo il cpv. 1 vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie della fondazione. Possibilità finanziarie della fondazione permettendolo, il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura operare un adeguamento.

L'adeguamento avviene riscattando l'aumento della rendita mediante versamento. Ciò può avvenire al più presto al momento in cui tramite l'importo disponibile è possibile riscattare aumenti di rendita appropriati. L'adeguamento all'evoluzione dei prezzi ha luogo al 1° gennaio dell'anno civile susseguente alla relativa delibera.

E. Finanziamento

Art. 21 - Contributi ed esonero dal pagamento dei contributi in caso d'invalidità

(1)

Piani per i dipendenti

I costi complessivi composti dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 e gli altri costi della previdenza a favore del personale (contributi per le prestazioni di rischio incl. spese amministrative e contributi per il fondo nazionale di garanzia) vengono finanziati mediante contributi annuali del datore di lavoro e delle persone assicurate.

Il contributo del datore di lavoro e dei singoli dipendenti assicurati corrisponde al 50% dei costi complessivi descritti in precedenza. Il datore di lavoro ha la libertà di assumere a proprio carico una quota superiore; tuttavia, la quota del dipendente è in ogni caso fissata al 50% dei costi complessivi previamente definiti.

Piani dei datori di lavoro

I costi complessivi composti dagli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 e gli altri costi della previdenza a favore del personale (contributi per le prestazioni di rischio incl. spese amministrative e contributi per il fondo nazionale di garanzia) vengono finanziati mediante contributi annuali del datore di lavoro. Il 50% dei costi complessivi descritti in precedenza sono considerati oneri personali (contributi dei dipendenti), la parte rimanente, invece, oneri aziendali.

Disposizioni comuni

Il datore di lavoro finanzia i suoi contributi con mezzi propri oppure mediante riserve dei contributi del datore di lavoro da lui precedentemente costituite a tale fine e contabilizzate separatamente.

Il consiglio di fondazione può decidere di finanziare una parte dei summenzionati contributi tramite fondi liberi della fondazione e di riscuotere contributi supplementari per assicurare i fondi necessari per la realizzazione delle attività della fondazione. Anche in caso di cofinanziamento della fondazione tramite la fondazione il rapporto tra contributi del datore di lavoro e contributi del dipendente rimane invariato.

Il consiglio di fondazione decide in merito all'impiego delle sovvenzioni erogate dal fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età.

(2)

L'obbligo di versare i contributi ha inizio a partire dall'ammissione all'opera di previdenza e termina con il decesso della persona assicurata, al più tardi tuttavia al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o all'uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito allo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro o del rapporto di previdenza. Rimane salva la facoltà di continuare l'assicurazione dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (cfr. allegato 1 all'art. 13 cpv. 4).

(3)

Il contributo annuale delle persone assicurate viene dedotto dal salario in quote d'importo uguali.

(4)

In caso d'invalidità della persona assicurata ai sensi dell'art. 5, dopo un periodo d'attesa di 3 mesi, al più tardi tuttavia a partire dalla scadenza della rendita dell'AI, sorge il relativo diritto all'esonero dall'obbligo di pagare i contributi.

L'esonero dal pagamento dei contributi comprende anche futuri aumenti dei contributi dovuti all'età.

Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano preceduti da un periodo di capacità di guadagno completa durato oltre 12 mesi.

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi è accordato senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata è già stata esonerata a seguito d'invalidità e se nel frattempo non ha usufruito della completa capacità di guadagno per un periodo di oltre 12 mesi.

Art. 22 - Partecipazione alle eccedenze dal contratto d'assicurazione con Swiss Life (art. 1 cpv. 3)

(1)

La partecipazione alle eccedenze si basa sul calcolo individuale delle eccedenze a scadenza annuale di Swiss Life che si estende sull'anno civile precedente tale calcolo.

Il diritto della fondazione alla parte di eccedenze subentra all'entrata in vigore del contratto d'assicurazione collettiva sulla vita e termina allo scioglimento dello stesso. La parte di eccedenze è esigibile all'inizio dell'anno seguente la sua formazione. La parte di eccedenze che risulta per l'anno contrattuale precedente, tenendo conto dello scioglimento del contratto, diventa esigibile all'inizio dell'anno civile successivo allo scioglimento.

L'ammontare della parte di eccedenze viene comunicato annualmente alla fondazione. Fino alla sua utilizzazione essa viene remunerata conformemente al mercato.

(2)

Utilizzazione generale delle eccedenze

Se il consiglio di fondazione non prende alcuna decisione di tenore diverso ai sensi del cpv. 4, con le eccedenze si procede come segue:

Esse vengono ripartite fra le persone assicurate esercitanti un'attività lucrativa (di seguito denominate persone esercitanti un'attività lucrativa) e i beneficiari di rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti (di seguito denominati beneficiari di rendite). Questa ripartizione tiene conto della fonte delle eccedenze (proventi dal processo di risparmio, rischio e costi) e viene effettuata in base a una relativa ponderazione.

La quota rilevata per le persone esercitanti un'attività lucrativa viene ripartita fra le singole persone esercitanti un'attività lucrativa su base contabile secondo una chiave prestabilita. La quota calcolata per la singola persona esercitante un'attività lucrativa viene assegnata come versamento il 1° gennaio (giorno determinante) che segue la comunicazione (cpv. 3) e utilizzata per aumentare il suo avere di vecchiaia sovraobbligatorio (art. 11 cpv. 1). L'attribuzione di una quota dipende dall'appartenenza di una persona esercitante un'attività lucrativa alla fondazione al giorno determinante. La persona assicurata non ha

alcun diritto a questa quota prima dell'integrazione nell'assicurazione al giorno determinante.

La quota calcolata per i beneficiari viene accumulata e utilizzata secondo l'art. 20 cpv. 2.

(3)

Alla fondazione, con la comunicazione delle eccedenze che le spettano, si comunica:

- la parte delle persone attive alle eccedenze
- la parte dei beneficiari di rendite alle eccedenze
- la chiave di ripartizione applicata alle persone attive e il risultato della ripartizione fra le singole persone attive.

(4)

Decisione di tenore diverso del consiglio di fondazione

Resta riservata una decisione del consiglio di fondazione che deroghi dall'utilizzazione delle eccedenze in generale. Se alle singole persone che esercitano un'attività lucrativa o ai beneficiari di rendite vengono attribuiti importi derivanti dalle eccedenze per aumentare le prestazioni, occorre osservare per analogia i procedimenti menzionati (cpv. 2, sezioni 3 e 4 o art. 20 cpv. 2, sezione 2).

Il consiglio di fondazione comunica per iscritto a Swiss Life, almeno entro fine ottobre, qualsiasi decisione derogatoria dall'utilizzazione generale delle eccedenze dopo che è stata comunicata la parte di eccedenze.

F. Scioglimento anticipato del rapporto di previdenza

Art. 23 - Diritto alla prestazione di libero passaggio

(1)

Se il rapporto di previdenza di una persona che gode della capacità di guadagno viene sciolto prima che si sia costituito un avere di vecchiaia (art. 11), il rapporto di previdenza cessa in quel momento senza che ne risulti alcun diritto; rimane riservato l'art. 26. Se invece è disponibile un avere di vecchiaia, la persona uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio

- non ha diritto ad alcuna rendita di vecchiaia secondo l'art. 13 o
- avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia secondo l'art. 13, tuttavia non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria e continua a esercitare un'attività lucrativa o percepisce le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

(2)

La prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro. Con riserva del pagamento in contanti ai sensi del cpv. 3.

Se il trasferimento alla nuova istituzione di previdenza non è possibile e non è previsto il pagamento in contanti, al momento dell'uscita dalla previdenza a favore del personale la persona assicurata ha diritto

- a una polizza di libero passaggio che, in mancanza di indicazioni particolari da parte della persona assicurata, prevede un capitale di decesso oppure
- al versamento su un conto di libero passaggio.

(3)

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se

- lascia definitivamente la Svizzera
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria o
- ha diritto ad un importo inferiore all'ammontare del suo contributo annuale.

La persona assicurata non può richiedere il versamento in contanti nella misura della parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio (prestazione minima secondo la LPP) se lascia definitivamente la Svizzera e

- continua a essere assicurata a titolo obbligatorio secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea o secondo le norme giuridiche islandesi o norvegesi per le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso o
- prende domicilio nel Liechtenstein.

Se la persona assicurata ha apportato una somma di riscatto per migliorare la sua protezione previdenziale entro gli ultimi tre anni prima del pagamento in contanti, rimangono riservate eventuali restrizioni legali in materia di versamento.

Nel caso della persona assicurata sposata o della persona che vive in unione domestica registrata, per il versamento in contanti occorre il consenso scritto del coniuge o del partner registrato e, in caso di costituzione in pegno del diritto alle prestazioni di previdenza, quello del creditore pignoratizio. Il diritto al pagamento in contanti dev'essere comprovato nella forma stabilita dalla fondazione.

(4)

Affinché la fondazione possa adempiere l'obbligo di corrispondere la prestazione di libero passaggio in tempo utile, essa deve disporre delle seguenti indicazioni.

Il datore di lavoro comunica alla fondazione il previsto scioglimento del rapporto di lavoro al più tardi 30 giorni prima della data effettiva d'uscita dal servizio o, nel caso di un termine di scioglimento più breve, senza indugio. Nel contempo comunica un'eventuale incapacità di guadagno della persona uscente.

La persona assicurata deve fornire al datore di lavoro, il quale li trasmette alla Fondazione, oppure direttamente alla fondazione, i dati necessari per il trasferimento della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro (ragione sociale e sede del nuovo datore di lavoro e della nuova istituzione di previdenza, conto postale o conto bancario: ragione sociale, sede, numero del conto bancario o postale o numero di clearing e numero IBAN della banca). Le indicazioni inviate direttamente alla fondazione devono recare il nome e l'indirizzo della persona assicurata nonché il suo numero AVS.

Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto a un pagamento in contanti, per legge è tenuta a comunicare la forma del mantenimento della copertura previdenziale ai sensi del cpv. 2. Se essa non ottempera a tale obbligo di notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi, al più tardi dopo due anni.

(5)

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, secondo le disposizioni di legge parte della prestazione di libero passaggio acquisita dalla persona assicurata nel corso del matrimonio o dell'unione domestica registrata deve eventualmente essere trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato superstite. Il trasferimento si ripercuote sulla riduzione della parte obbligatoria e della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile e sulle prestazioni assicurate come un prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni (cfr. art. 10 cpv. 6). La persona assicurata può pertanto stipulare un'assicurazione complementare rispettivamente effettuare un versamento supplementare a titolo d'acquisto per coprire completamente o in parte la lacuna subentrata nella protezione previdenziale (art. 12 cpv. 4).

Art. 24 - Importo della prestazione di libero passaggio (primato dei contributi)

(1)

La prestazione di libero passaggio è pari all'intero avere di vecchiaia disponibile al momento dell'uscita della persona assicurata dalla previdenza a favore del personale (prestazione di libero passaggio secondo l'art. 15 della Legge sul libero passaggio).

L'avere di vecchiaia disponibile comprende l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP. Secondo le disposizioni in merito all'accantonamento e al finanziamento (art. 11 cpv. 1, artt. 12 e 21), esso corrisponde in qualsiasi momento dell'uscita della persona assicurata dalla previdenza a favore del personale almeno all'importo minimo prescritto dalla legge. Questo minimo si compone:

- a. delle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata e dei suoi versamenti supplementari a titolo d'acquisto, interessi inclusi;
- b. dei contributi versati dalla persona assicurata a titolo di accrediti di vecchiaia, interessi inclusi;
- c. di una quota supplementare pari al 4% per ogni anno d'età compiuto dopo i 20 anni (art. 4 cpv. 1, primo paragrafo), al massimo tuttavia pari al 100% dell'importo secondo la lett. b.

Se una parte dell'avere di vecchiaia è stata prelevata in anticipo per finanziare la proprietà di un'abitazione oppure se una parte della prestazione di libero passaggio è stata trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner in caso di unione domestica registrata sciolta giudizialmente, l'importo minimo viene determinato tenuto conto dell'importo e del momento del prelievo anticipato o del trasferimento.

(2)

Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva dell'assicurazione ha diritto a una prestazione di libero passaggio secondo il cpv. 1.

Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno e non rinnova il rapporto di lavoro con il datore di lavoro, essa ha diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi del cpv.1 anche per la parte della previdenza a favore del personale continuata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 25 - Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni

(1)

Le prestazioni di decesso e d'invalidità assicurate al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza rimangono garantite fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, al massimo tuttavia per un mese (prolungamento della copertura assicurativa).

(2)

Se la persona assicurata non è in possesso della piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o al termine del periodo di prolungamento della copertura assicurativa e se essa viene in seguito dichiarata invalida ai sensi dell'art. 5 entro i 360 giorni susseguenti, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità conformemente al presente regolamento. Se entro ulteriori 90 giorni il grado d'invalidità aumenta o se il grado d'invalidità di una persona invalida aumenta entro 90 giorni dal momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o dallo spirare del periodo di prolungamento della copertura assicurativa e se predetti aumenti sono riconducibili alla stessa causa d'invalidità, le prestazioni d'invalidità ai sensi del presente regolamento vengono erogate anche per l'aumento in questione.

Se l'invalidità o l'aumento del grado d'invalidità non subentra entro i termini suindicati, un eventuale diritto alle prestazioni d'invalidità o a prestazioni d'invalidità più elevate è esclusivamente conforme alle disposizioni della LPP. Vengono versate al massimo le prestazioni minime previste dalla LPP.

(3)

Se dopo l'adempimento del diritto alla prestazione di libero passaggio devono essere corrisposte prestazioni di decesso o d'invalidità, la prestazione di libero passaggio deve essere rimborsata nella misura in cui questa sia necessaria per finanziare il versamento delle prestazioni correnti e l'assicurazione delle prestazioni in aspettativa. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.

Art. 26 - Liquidazione parziale

Le condizioni per una liquidazione parziale nonché le relative disposizioni per l'attuazione sono stabilite nell'allegato 4 di questo regolamento.

G. Disposizioni finali

Art. 27 - Entrata in vigore

(1)

Il presente regolamento e i relativi allegati entrano in vigore il 1° gennaio 2009 e vengono messi a disposizione di ogni persona assicurata secondo il presente regolamento.

Con l'entrata in vigore sono annullate tutte le precedenti disposizioni per tutte le persone per le quali l'evento assicurato non sia sopraggiunto, salvo nei casi in cui sia sopraggiunto durante il periodo d'applicazione delle attuali disposizioni. L'evento assicurato decesso o invalidità risulta subentrato il giorno di decesso o all'inizio di un'incapacità lavorativa la cui causa provoca l'invalidità o il decesso. Nel caso di persone invalide l'evento assicurato vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo il presente regolamento.

Per gli aumenti delle prestazioni che possono risultare rispetto al precedente regolamento si applicano per analogia le disposizioni concernenti un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva per ragioni di salute al momento dell'ammissione alla previdenza a favore del personale (art. 3 cpv. 1).

(2)

Nei casi non contemplati né dal presente regolamento né dal regolamento di gestione ai sensi dell'art. 2, il consiglio di fondazione decide in osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 28 - Modifiche; deroghe

(1)

Il presente regolamento e i relativi allegati possono essere modificati in qualsiasi momento.

L'aver di vecchiaia disponibile per ogni singola persona assicurata deve tuttavia venire ulteriormente impiegato per la sua previdenza. Le modifiche apportate al regolamento non hanno ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza dagli aventi diritto. Le nuove disposizioni regolamentari devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza.

(2)

Rimangono riservate le deroghe dal regolamento in base a prescrizioni legali.

Allegato 1 - Aggiunta all'articolo 13 cpv. 4 (Continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento ordinaria)

Cifra 1 - Persone assicurate

Se una persona che godeva della piena capacità di guadagno era assicurata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria (art. 4 cpv. 2 del regolamento) e se continua la sua attività lucrativa dopo tale età, la previdenza a favore del personale può essere continuata da quel momento fino alla cessazione totale dell'attività lucrativa, tuttavia al massimo fino a cinque anni e le prestazioni di vecchiaia vengono differite. La continuazione dell'assicurazione non è possibile se vengono rimosse le prestazioni di vecchiaia intere.

La continuazione della previdenza a favore del personale, soggetta all'obbligo contributivo, dopo l'età di pensionamento ordinaria è disciplinata nel seguente modo:

Cifra 2 - Salario conteggiabile

(1)

Quale salario conteggiabile per le prestazioni di rischio e di vecchiaia vale il salario annuo, diminuito dell'importo di coordinamento per tener conto delle prestazioni dell'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e dell'AI. Il salario annuo non deve tuttavia superare il decuplo dell'importo massimo secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP.

Per ogni persona assicurata secondo il presente allegato, il salario conteggiabile corrisponde almeno all'importo minimo determinante secondo la LPP.

(2)

L'importo di coordinamento viene fissato secondo la LPP.

Se nel contratto di adesione si tiene conto del grado d'occupazione per le persone impiegate a tempo parziale, l'importo di coordinamento viene ridotto in base al loro grado d'occupazione. La riduzione dell'importo di coordinamento ha un limite massimo di 80%.

In caso di pensionamento parziale, l'importo di coordinamento viene ridotto in conformità al grado d'occupazione dopo il pensionamento parziale.

Cifra 3 - Avere di vecchiaia

Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, l'aver di vecchiaia derivante dalla parte obbligatoria viene continuato sotto forma di assicurazione esente da contributi e aumenta annualmente del tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale. L'aver di vecchiaia residuo corrisponde alla parte sovraobbligatoria e aumenta annualmente del tasso d'interesse fissato da Swiss Life per le tariffe annuali dell'assicurazione collettiva sulla vita come pure degli accrediti di vecchiaia ai sensi della cifra 4 della presente appendice.

Rimane riservato il trasferimento della prestazione di libero passaggio che deve essere trasmessa all'istituzione di previdenza dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato in seguito a divorzio o allo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

Cifra 4 - Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia annuali corrispondono al 18% del salario conteggiabile.

Cifra 5 - Rendita di vecchiaia

Il diritto alla rendita di vecchiaia risp. alla rendita di vecchiaia parziale sorge il primo del mese

- dopo la cessazione dell'attività lucrativa risp. di una parte dell'attività lucrativa
- dopo il raggiungimento della durata assicurativa massima possibile secondo la cifra 1,- scaduto il periodo d'attesa di 3 mesi in caso d'incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio,
- dopo un'interruzione dell'attività lucrativa di oltre 3 mesi per ragioni non mediche,
- dopo una riduzione del salario al di sotto del limite per l'ammissione secondo l'art. 3 cpv. 2. del regolamento.

L'ammontare della rendita di vecchiaia risp. della rendita di vecchiaia parziale viene calcolato al momento del sorgere del diritto in base

- all'aliquota di conversione secondo la LPP applicabile alla parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia (cifra 3 dell'allegato 1 del regolamento) e
- all'aliquota di conversione applicabile alle tariffe per le assicurazioni collettive sulla vita di Swiss Life alla parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia (cifra 3 dell'allegato 1 del regolamento).

Restano riservate le disposizioni dell'art. 13 cpv. 5 del regolamento (liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia o di un importo parziale in luogo della rendita di vecchiaia o della rendita di vecchiaia parziale).

La liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia disponibile o di un importo parziale estingue tutti i diritti derivanti dal presente regolamento.

Cifra 6 - Rendita per figli di pensionati

Il diritto alle rendite per i figli di pensionati è disciplinato dall'art. 14 del regolamento.

Cifra 7 - Perdita di guadagno

Non sono assicurate alcune prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalidi e esonero dal pagamento dei contributi).

In caso di perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio, il primo del mese successivo ai 3 mesi dopo l'insorgere dell'evento, sussiste il diritto a una rendita di vecchiaia o alla liquidazione in capitale (art. 13 cpv. 5 del regolamento). Le prestazioni di vecchiaia vengono versate per intero indipendentemente dal grado d'incapacità di guadagno. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 del regolamento (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

L'ammontare delle prestazioni suindicate corrisponde alle prestazioni di vecchiaia alla data della nascita del diritto.

Il versamento della rendita di vecchiaia rende impossibile la continuazione dell'assicurazione con obbligo di pagamento dei contributi.

La liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia disponibile estingue tutti i diritti derivanti dal presente regolamento.

Cifra 8 - Rendite per i figli in caso di perdita di guadagno

Non sono assicurate alcune prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità, rendita per figli d'invalidi e esonero dal pagamento dei contributi).

In caso di perdita di guadagno in seguito a malattia o infortunio, il primo del mese successivo ai 3 mesi dopo l'insorgere dell'evento, sussiste il diritto alle rendite per i figli conformemente all'art. 14 del regolamento. Le rendite per i figli vengono versate per intero, indipendentemente dal grado d'incapacità di guadagno. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Se in luogo della rendita di vecchiaia la persona assicurata ha diritto all'avere di vecchiaia disponibile in un unico importo secondo le disposizioni dell'art. 13 cpv. 5 oppure dell'art. 8 cpv. 3 del regolamento non sussiste alcun diritto alle rendite per i figli.

Cifra 9 - Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi

Il diritto alla rendita si basa sull'art. 17 del regolamento. L'importo della rendita per vedove o per vedovi e della rendita per conviventi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia a cui la persona defunta avrebbe avuto diritto al momento del decesso. Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Cifra 10 - Rendite per orfani

Il diritto alle rendite per orfani è disciplinato dall'art. 14 del regolamento. L'importo della rendita per orfani ammonta al 20% della rendita di vecchiaia a cui la persona defunta avrebbe avuto diritto al momento del decesso.

Rimane riservato l'art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAM).

Cifra 11 - Capitale di decesso

Il diritto al capitale di decesso è disciplinato dall'art. 19 del regolamento.

Se necessario, il capitale di decesso viene utilizzato per il finanziamento della rendita per vedove o vedovi, delle rendite per conviventi e per orfani.

Cifra 12 - Contributi

I contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia e gli altri costi relativi alla previdenza a favore del personale sono disciplinati per analogia dall'art. 21 del regolamento. L'obbligo contributivo inizia il primo del mese seguente al compimento dell'età di pensionamento ordinaria e dura fino

- alla cessazione dell'attività lucrativa,
- a un'interruzione dell'attività lucrativa di oltre 3 mesi per ragioni non mediche,
- alla scadenza del periodo d'attesa in caso di incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio,
- al decesso della persona assicurata prima del raggiungimento della durata assicurativa massima possibile secondo cifra 1,
- a una riduzione del salario al di sotto del limite per l'ammissione ai sensi dell'art. 3 cpv. 2. del regolamento,

al massimo, tuttavia, al raggiungimento della durata assicurativa massima possibile secondo cifra 1.

Cifra 13 - Disposizioni particolari

Le altre disposizioni del regolamento valgono anche per questo allegato, a condizione che nessuna disposizione regolamentare o legale escluda l'effetto del presente allegato al regolamento.

Allegato 2 - Tabelle di acquisto (o riscatto) (aggiunta all'art. 12 cpv. 3 e cpv. 4, 1^a sezione)

Cifra 1 - Tabella di acquisto: Mini, Standard 1 e Standard 2

Definizione di salario:

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS.
Importo di coord.	87,5 % della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Salario conteggiabile	Salario annuo meno l'importo di coordinamento, almeno il 12,5% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:

Età	Accred. di vecch. regime oblig.
25 - 34	7%
35 - 44	10%
45 - 54	15%
55 - 65	18%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobl.		Regime obbligatorio e regime sovraobl.
25	0.0%	46	221.9%
26	7.0%	47	241.3%
27	14.1%	48	261.1%
28	21.4%	49	281.3%
29	28.8%	50	301.9%
30	36.4%	51	322.9%
31	44.1%	52	344.4%
32	52.0%	53	366.3%
33	60.0%	54	388.6%
34	68.2%	55	411.4%
35	76.6%	56	437.6%
36	88.1%	57	464.4%
37	99.9%	58	491.7%
38	111.9%	59	519.5%
39	124.1%	60	547.9%
40	136.6%	61	576.9%
41	149.3%	62	606.4%
42	162.3%	63	636.5%
43	175.5%	64	667.2%
44	189.0%	65	698.5%
45	202.8%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo

Uomo, 50 anni (anno di calcolo - anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 301,9\% \text{ di CHF } 40\ 000 &= \text{CHF } 120\ 760 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &./ \text{ CHF } -50\ 000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } \mathbf{70\ 760} \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

Cifra 2 - Tabella di acquisto: Standard 3

Definizione di salario:

Salario annuo	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Soglia d'accesso	75% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS
Importo di coord.	Nessun importo di coordinamento
Salario conteggiabile	Salario soggetto all'AVS notificato; max. 3 000% della rendita massima di vecchiaia dell'AVS

Ammontare degli accrediti di vecchiaia annuali in % del salario assicurato:

Età	Accred. di vecchiaia regime obbligatorio e sovraobblig.
25 - 34	10.0%
35 - 44	15.0%
45 - 54	20.0%
55 - 65	25.0%

*) per donne fino all'età di 64 anni

Calcolo dell'avere di vecchiaia massimo possibile:

*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato	*Età	Ammontare massimo dell'avere di vecchiaia in % del salario assicurato
	Regime obbligatorio e regime sovraobbl.		Regime obbligatorio e regime sovraobbl.
25	0.0%	46	309.2%
26	10.0%	47	333.8%
27	20.2%	48	358.8%
28	30.5%	49	384.2%
29	41.0%	50	410.0%
30	51.6%	51	436.2%
31	62.4%	52	462.7%
32	73.3%	53	489.6%
33	84.4%	54	516.9%
34	95.7%	55	544.7%
35	107.1%	56	577.9%
36	123.7%	57	611.6%
37	140.6%	58	645.8%
38	157.7%	59	680.5%
39	175.1%	60	715.7%
40	192.7%	61	751.4%
41	210.6%	62	787.7%
42	228.8%	63	824.5%
43	247.2%	64	861.9%
44	265.9%	65	899.8%
45	284.9%		

*Età = anno civile attuale meno anno di nascita

Esempio di calcolo del versamento supplementare a titolo d'acquisto massimo

Uomo, 50 anni (anno di calcolo – anno di nascita), salario conteggiabile CHF 40 000, avere di vecchiaia disponibile CHF 50 000

Calcolo: versamento suppl. a titolo d'acquisto massimo nell'anno di calcolo:

$$\begin{aligned}
 410.0\% \text{ di CHF } 40\,000 &= \text{CHF } 164\,000 \text{ (ammontare max. dell'avere di vecch. a 50 anni)} \\
 &./ \text{ CHF } -50\,000 \text{ (avere di vecchiaia disponibile)} \\
 &= \text{CHF } 114\,000 \text{ (vers. suppl. a tit. d'acq. max. nell'anno di calc.)}
 \end{aligned}$$

Allegato 3 - Finanziamento del pensionamento anticipato

Cifra 1 – Considerazioni generali

Secondo l'art. 13 cpv. 3 del regolamento di previdenza l'ammontare della rendita di vecchiaia di una persona assicurata che va in pensione anticipatamente viene determinato convertendo la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento in base a un'aliquota di conversione ridotta. Pertanto, a livello di prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia, rendita per vedove o per vedovi esigibile dopo l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia e rendite per figli di pensionati) sussiste una lacuna nella previdenza.

Cifra 2 - Possibilità di acquisto (o riscatto)

(1)

Nell'ambito delle disposizioni legali e regolamentari la persona assicurata può colmare, parzialmente o totalmente, a mezzo di acquisti, la lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia. L'acquisto dev'essere effettuato al più tardi al momento del pensionamento anticipato. Prima di questo momento è possibile effettuare acquisti, i quali sono poi assoggettati alle disposizioni in materia di finanziamento del pensionamento anticipato.

(2)

Si applicano le limitazioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 5 del regolamento di previdenza relative al versamento dell'avere di vecchiaia o di parte dello stesso in soluzione unica.

(3)

La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d'acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall'autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

Cifra 3 - Finanziamento mediante il conto aggiuntivo

(1)

Ai fini del finanziamento ai sensi della cifra 1 cpv. 1 della presente appendice la persona assicurata deve comunicare per iscritto alla fondazione la necessità di aprire un conto aggiuntivo ai sensi dell'art. 11 del regolamento di previdenza. In questa comunicazione occorre menzionare il momento previsto per il pensionamento anticipato.

(2)

L'avere del conto aggiuntivo serve al finanziamento del pensionamento anticipato e può inoltre essere utilizzato ai sensi delle cifre 4 e 5 della presente appendice. Esso viene trattato e remunerato alla stregua della parte sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia; si

applicano per analogia le relative disposizioni del regolamento di previdenza. Rimane riservata la cifra 4 cpv. 1 della presente appendice.

(3)

Una volta nel corso dell'anno civile la persona assicurata può effettuare un versamento a titolo d'acquisto sul conto aggiuntivo, fintantoché gli accrediti di vecchiaia vengono versati ai sensi dell'art. 12 del regolamento di previdenza e l'aver accumulato sul conto aggiuntivo non ha ancora raggiunto l'ammontare massimo secondo la cifra 3 cpv. 4 della presente appendice e se sono adempite le seguenti condizioni:

- La persona assicurata ha apportato tutte le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza, nella misura in cui, in base alle prescrizioni legali applicabili all'entrata nella previdenza a favore del personale, esse vengano utilizzate per l'acquisto di anni assicurativi.
- Al momento del versamento sul conto aggiuntivo la persona assicurata ha riscattato tutti gli anni assicurativi mancanti e gli eventuali aumenti di salario (applicato l'art. 12 cpv. 4 del regolamento di previdenza).
- Al momento del versamento sul conto aggiuntivo la persona assicurata ha interamente apportato i prelievi anticipati per l'acquisto della proprietà di un'abitazione (art. 10 del regolamento di previdenza) o i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 23 cpv. 5 del regolamento di previdenza) ed eventualmente riscattato conseguenti lacune nella previdenza.

(4)

L'ammontare massimo del finanziamento (somma dei versamenti che possono venire effettuati sul conto aggiuntivo) corrisponde al versamento supplementare a titolo d'acquisto necessario per riscattare la lacuna nella previdenza risultante in caso di pensionamento anticipato in base al seguente calcolo:

- La lacuna nella previdenza corrisponde alla differenza fra la rendita di vecchiaia ordinaria risultante in base all'età di pensionamento ordinaria e la rendita di vecchiaia decurtata risultante in base all'età prevista per il pensionamento anticipato. La somma degli accrediti di vecchiaia ai sensi dell'art. 12 del regolamento di previdenza, senza interessi, è determinante quale avere di vecchiaia per la conversione in una rendita di vecchiaia. Si tiene conto della durata assicurativa massima possibile fino al pensionamento ordinario previsto (rendita di vecchiaia ordinaria) o fino all'età di pensionamento anticipato (rendita di vecchiaia decurtata). Gli accrediti di vecchiaia vengono determinati in base al salario conteggiabile ai sensi dell'art. 6 del regolamento di previdenza al momento di un pagamento ai fini del finanziamento.
- Il computo degli averi di libero passaggio (polizza o conto di libero passaggio) non apportati nella previdenza a favore del personale, il computo di averi paragonabili agli averi di libero passaggio nell'ambito della previdenza a favore del personale e il computo della parte dell'aver della previdenza individuale vincolata diminuiscono la lacuna nella previdenza e quindi l'ammontare massimo del finanziamento. La persona assicurata deve informare in merito all'esistenza di tali averi. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'obbligo di informare.

Cifra 4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo

(1)

Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione; trasferimenti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

I prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione (art. 10 del regolamento di previdenza) nonché i trasferimenti di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 24 cpv. 5 del regolamento di previdenza) vengono prelevati fino all'avere disponibile complessivo dal conto aggiuntivo. Un importo da versare che supera questo avere viene addebitato al conto di vecchiaia secondo l'art. 11 del regolamento di previdenza. I rimborsi nella previdenza a favore del personale vengono integrati in successione inversa.

(2)

Capitale di decesso

In caso di decesso della persona assicurata prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, viene versato ai superstiti l'avere disponibile al momento del decesso quale capitale di decesso supplementare secondo le disposizioni dell'art. 19 del regolamento di previdenza.

(3)

Invalidità

Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia completa secondo l'art. 15 del regolamento di previdenza, l'avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Esso viene versato in una soluzione unica al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. Se una persona assicurata ha diritto a una rendita d'invalidità parziale, si applicano queste disposizioni per la parte passiva dell'assicurazione.

(4)

Prestazione di libero passaggio

Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio diventa esigibile l'avere disponibile come prestazione di libero passaggio supplementare. È applicabile l'art. 24 del regolamento di previdenza.

Cifra 5 - Pensionamento dopo l'età di pensionamento anticipato prevista

(1)

Se la persona assicurata ha accumulato un avere sul conto aggiuntivo e continua la propria attività lucrativa oltre l'età prevista per il pensionamento anticipato, questo avere per il riscatto della lacuna nella previdenza per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia rimane riservato fino al momento effettivo del pensionamento. Un ulteriore accumulo sul conto aggiuntivo è possibile unicamente con un comunicato scritto della persona assicurata alla fondazione, nella quale è riportata la nuova data di pensionamento anticipato. L'ammontare massimo dell'ulteriore finanziamento viene calcolato ai sensi della cifra 2 cpv. 4 della presente appendice, tenendo conto della nuova data di pensionamento anticipato prevista.

(2)

Se l'avere sul conto aggiuntivo al momento del pensionamento effettivo è superiore al versamento supplementare a titolo d'acquisto necessario per il riscatto della lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia, le prestazioni di vecchiaia ordinarie vengono finanziate con l'importo eccedente fino a una percentuale massima del 5%.

(3)

Con l'importo eventualmente restante al momento del pensionamento effettivo la persona assicurata può acquistare una rendita transitoria, il cui ammontare è limitato all'ammontare della rendita massima di vecchiaia dell'AVS e la cui data di versamento è limitata al periodo intercorrente fra il pensionamento effettivo e l'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS.

(4)

Un importo restante sul conto aggiuntivo dopo l'acquisto della rendita transitoria va a favore della fondazione.

Allegato 4 - Liquidazione parziale (art. 26)

Il 17 luglio 2008, con la decisione in merito all'approvazione del regolamento sulla liquidazione parziale, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha approvato il regolamento sulla liquidazione parziale.

Regolamento liquidazione parziale

Cifra 1 - Basi

(1)

In caso di liquidazione parziale (art. 53b e art. 53d LPP) le persone assicurate uscenti hanno un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi eventualmente disponibili della fondazione (art. 23 cpv. 1 LFLP). Se i fondi liberi non superano il 5% della somma delle riserve matematiche di tutti gli assicurati che rimangono nella fondazione (attivi e pensionati), le condizioni per una liquidazione parziale non sono soddisfatte in nessun caso (art. 53b LPP).

(2)

Se fin dall'inizio sussistono le condizioni di cui al capoverso 1, la fattispecie di una liquidazione parziale sarà data nei seguenti casi:

- a. notevole riduzione del personale dello studio per motivi non riconducibili alla ristrutturazione, se per tale motivo almeno il 5% delle persone assicurate attive esce dalla fondazione;
- b. riorganizzazione dello studio con lo scorporo di parti dello studio o la sua chiusura e quindi l'uscita dalla fondazione di almeno 5% delle persone assicurate attive;
- c. risoluzione di un contratto di adesione durato almeno due anni, che determina l'uscita di almeno 5% delle persone assicurate attive dalla fondazione.

Il consiglio di fondazione decide se le condizioni per una liquidazione parziale sono adempiute.

È determinante la riduzione del personale o una ristrutturazione risp. la riduzione dei fondi vincolati che è possibile realizzare nell'arco di 12 mesi a seguito della rispettiva decisione del consiglio di fondazione sulla base della notifica dello studio risp. degli studi affiliati in questione. Se lo stesso piano di riduzione contempla un periodo più lungo o più breve, questo termine sarà determinante. Il consiglio di fondazione decide se sono date le condizioni per una liquidazione parziale.

Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente alla fondazione la riduzione dell'organico o la ristrutturazione del suo studio che potrebbe comportare una liquidazione parziale.

Cifra 2 - Calcolo dell'importo dei fondi liberi e giorno determinante

(1)

Il calcolo dei fondi liberi si basa sul bilancio attuariale e sul bilancio commerciale, da cui scaturisce la situazione effettiva della fondazione valutata secondo il valore di realizzo, al giorno determinante della liquidazione parziale.

(2)

Nel caso delle persone assicurate rimanenti presso la fondazione (assicurati attivi e beneficiari di rendite), per garantire la continuità vengono costituiti gli accantonamenti per i rischi attuariali come pure le necessarie riserve di oscillazione dei cambi in base ai regolamenti determinanti

(3)

È considerato giorno determinante della liquidazione:

- in caso di riduzione dell'effettivo del personale, la data della conclusione della riduzione del personale, tenuto conto dell'arco di tempo di cui ai capoversi 1 e 2
- in caso di riorganizzazione o di chiusura, la data in cui sopraggiunge il rispettivo evento
- in caso di risoluzione del contratto di adesione, la data della risoluzione

Se il giorno determinante della liquidazione parziale è il 31 dicembre, per il calcolo del patrimonio sono determinanti i bilanci commerciali e i bilanci attuariali allestiti per tale data.

Se il giorno determinante della liquidazione parziale rientra nel primo semestre, il calcolo del patrimonio e dei fondi liberi si basa sull'ultimo bilancio commerciale; se il giorno determinante subentra nel secondo semestre, è determinante il bilancio successivo.

(4)

Se tra il giorno determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi l'attivo e il passivo determinanti conosceranno variazioni nella misura di una percentuale superiore al 5%, si effettuerà un rispettivo adeguamento dei fondi liberi. Lo stesso vale per i diritti collettivi a riserve tecniche e riserve di perequazione.

Cifra 3 - Ripartizione fra persone assicurate rimanenti e persone assicurate uscenti

(1)

Se sono soddisfatte le premesse per una liquidazione parziale ai sensi della cifra 1 cpv. 1 e 2, i fondi liberi disponibili della fondazione vengono ripartiti tra le persone assicurate che lasciano la fondazione e tutte le persone assicurate che vi rimangono.

La ripartizione dei fondi liberi fra le persone assicurate che rimangono nella fondazione e quelle che ne escono o che ne sono uscite avviene proporzionalmente tra la somma delle riserve matematiche risp. delle prestazioni di libero passaggio delle persone rimanenti e la somma delle riserve matematiche risp. delle prestazioni di libero passaggio delle persone uscenti o uscite.

(2)

Nel caso delle persone assicurate non uscenti dalla fondazione i fondi liberi rimangono presso la fondazione.

Cifra 4 - Trasferimento dei fondi liberi allo scioglimento del contratto d'adesione

(1)

Se, una volta sciolto il contratto di adesione, le persone assicurate entrano collettivamente in una nuova istituzione di previdenza, i fondi liberi vengono trasferiti collettivamente alla suddetta. Con riserva dei cpv. 2 e 3.

(2)

Se, allo scioglimento del contratto di adesione, una determinata categoria di persone assicurate rimane nella fondazione (p.es. beneficiarie e beneficiari di rendite di vecchiaia), la relativa quota di fondi liberi (cfr. cifra 3 cpv. 2 di questa appendice) resta presso la suddetta.

(3)

Se, prima dello scioglimento del contratto di adesione, deve essere attuata una liquidazione parziale in seguito ad una notevole riduzione del personale, la relativa quota di fondi liberi (cfr. cifra 3 cpv. 1 di questa appendice) rimane temporaneamente presso la fondazione.

Cifra 5 - Trasferimento dei fondi liberi in caso di considerevole riduzione del personale o di ristrutturazione dello studio

(1)

Le persone assicurate che, in seguito ad una considerevole riduzione del personale o alla ristrutturazione dello studio lasciano la fondazione e non entrano collettivamente nella nuova istituzione di previdenza, percepiranno le quote ai fondi liberi determinate nel piano di ripartizione in aggiunta alla prestazione di libero passaggio.

(2)

In caso di un'entrata collettiva nella nuova istituzione di previdenza, i fondi liberi calcolati secondo la cifra 3 cpv. 1 della presente appendice possono essere trasferiti collettivamente o individualmente.

Cifra 6 - Piano di ripartizione; chiave di ripartizione

La ripartizione individuale o l'attribuzione collettiva dei fondi liberi avviene secondo un piano di ripartizione in base a una chiave di ripartizione oggettiva.

Criteri legati alla chiave di ripartizione per le persone assicurate e le persone già uscite:

- il numero di anni di contribuzione
- l'importo dell'avere di vecchiaia resp. della riserva matematica individuale (più prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione e versamenti in caso di divorzio, meno acquisti e rimborsi per prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione nel corso degli ultimi tre anni).

Entrambi i criteri sono ponderati nella misura del 50% ciascuno.

Nel caso dei beneficiari di rendite, per la chiave di ripartizione è determinante la riserva matematica disponibile al giorno determinante.

Cifra 7 - Responsabilità

(1)

Nell'ambito delle disposizioni legali e del presente regolamento il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue:

- il giorno determinante,
- i fondi liberi e la quota da distribuire,
- in caso di uscita collettiva: il diritto collettivo o individuale inerente il trasferimento nonché la forma dei valori patrimoniali da trasferire per quanto riguarda il diritto collettivo,
- il piano di ripartizione.

(2)

Il datore di lavoro deve mettere immediatamente a disposizione della fondazione tutti i dati relativi ad una liquidazione parziale.

Cifra 8 - Informazione delle persone assicurate; opposizioni

(1)

Una volta disponibile il piano di ripartizione approvato, la fondazione informerà la cerchia di persone interessate (persone assicurate, beneficiari di rendite e persone già uscite) in merito ai seguenti punti:

- esistenza della fattispecie di una liquidazione parziale secondo il presente regolamento;
- importo complessivo dei fondi liberi da ripartire,

- chiave di ripartizione ed ammontare della quota di singola spettanza o ammontare dell'importo collettivo.
- diritto di presentare opposizione alla decisione, al piano di ripartizione e al processo presso la fondazione, tramite ricorso scritto con indicazione dei motivi entro 30 giorni dalla trasmissione.

(2)

Il consiglio di fondazione emana una decisione su opposizione entro un congruo termine. La decisione su opposizione viene notificata per iscritto con indicazione dei motivi alla cerchia di persone interessate dalla liquidazione parziale. In questo contesto, il consiglio di fondazione segnala che le persone assicurate interessate hanno il diritto di far verificare la decisione su opposizione presso l'autorità di vigilanza entro 30 giorni dalla notifica.

(3)

Il diritto a fondi attribuiti individualmente o al trasferimento dell'importo collettivo sorge solo dopo che

- entro il termine previsto di 30 giorni non verrà presentata opposizione al consiglio di fondazione.
- non verrà richiesta alcuna verifica della decisione su opposizione da parte dell'autorità di vigilanza.
- la decisione dell'autorità di vigilanza è passata in giudicato.
- non verrà riconosciuto un effetto sospensivo a un ricorso presentato contro la decisione.

(4)

Se una decisione su opposizione comporta una modifica del piano di ripartizione, la fondazione informerà nuovamente la cerchia di persone interessate (persone assicurate, beneficiari di rendite, persone già uscite) di cui al capoverso 1 della presente cifra.

Sursee, giugno 2008

Fondazione di previdenza LPP Physioswiss